Mantova, 17 marzo 2021

PS 50/99/2021

**OGGETTO:** “Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati con vendita di generi alimentari”

 **IL SINDACO**

**VISTI**

* i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti dall’inizio dello stato di emergenza e le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, con cui sono state adottate misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto lo stato italiano ed in modo più stringente sul territorio della Regione Lombardia;
* il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 fino al 30 aprile 2021;
* Il DPCM 14.01.2021, in vigore fino al 05.03.2021 compreso, che suddivide il territorio nazionale in aree con diversi scenari e livelli di rischio ed introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del COVID -19;
* Il DPCM 02.03.2021, in vigore dal 06.03.2021 che ridefinisce la suddivisione del territorio nazionale in aree con diversi scenari e livelli di rischio;
* Il DL 12.03.2021, che introduce ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
* L’Ordinanza del Ministro della Salute, che impone alla Regione Lombardia l’applicazione del Capo V del DPCM 02.03.2021 a partire dal 15 marzo 2021 per un periodo di quindici giorni;

**PRESO ATTO** che nella c.d. “zona rossa” di cui al Capo V del DPCM 02.03.2021 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

**RITENUTO** che il mercato del giovedì possa essere svolto, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, in condizioni di sicurezza anche nella tradizionale dislocazione del centro cittadino, concentrando gli operatori in un’unica piazza;

**RITENUTO** inoltre che Piazza Sordello, che ha in passato già ospitato il mercato per la vendita dei soli generi alimentari, abbia caratteristiche idonee allo svolgimento del mercato in sicurezza, anche con l’applicazione delle misure più restrittive, e che sia possibile fissare un limite massimo alla presenza contemporanea di persone assicurando al contempo la distanza interpersonale di sicurezza tra gli utenti e tra gli utenti e gli operatori, evitando così il rischio di file ed assembramenti all’entrata;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 “Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati”;

**VISTO** l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale

**ORDINA**

per tutti i motivi sopra esposti, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 “*Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati” fino al 31 gennaio 2021*, che dalla data della sottoscrizione della presente ordinanza e fino al permanere delle misure restrittive di cui al Capo V del DPCM 02.03.2021 per il territorio della Regione Lombardia i mercati possano svolgersi nel territorio comunale, esclusivamente limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

di disporre, per i citati mercati dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, la limitazione, ove ritenuta necessaria, del perimetro esterno dell’area con transenne, nastro bicolore od altri strumenti idonei e percorsi differenziati di entrata e uscita, oltre che accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

di disporre il trasferimento in Piazza Sordello del mercato cittadino del giovedì, nel rispetto del contingentamento delle entrate, che va effettuato limitando il numero massimo all’interno dell’area mercatale di n. 50 persone;

di disporre che il contingentamento delle entrate nei restanti mercati sia effettuato:

* per il mercato contadino del sabato mattina a Borgochiesanuova limitando il numero massimo all’interno dell’area mercatale a n. 250 persone;
* per il mercato contadino del sabato mattina sul Lungorio IV Novembre limitando il numero massimo all’interno dell’area mercatale a n. 100 persone;
* per il mercato rionale pomeridiano di Piazzale Gramsci limitando il numero massimo all’interno dell’area mercatale a n. 20 persone;
* per i mercati rionali di Lunetta, Via Allende, Te Brunetti e per il mercato contadino di Cittadella, tenuto conto dell’ampia area a disposizione, limitando il numero massimo consentito a n. 2 persone da servire per ogni banco presente

Di disporre per tutti i mercati cittadino, rionali e contadini l’adozione delle seguenti misure generali:

* Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
* Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
* Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
* Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti

Di disporre le seguenti misure generali a carico dei titolari di posteggio:

* pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
* è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
* messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
* rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
* rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
* nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

Di disporre per tutti i mercati organizzati da soggetti terzi che l’adozione delle sopra indicate misure e le attività connesse alla perimetrazione dell’area e al contingentamento dell’accesso siano a carico dell’organizzatore del mercato, che dovrà preventivamente presentare al Comune apposito piano contenente l’indicazione delle misure adottate per il rispetto delle prescrizioni indicate dalla presente ordinanza;

Restano ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 “Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati” con particolare riguardo al contingentamento delle entrate nei restanti mercati, all’adozione delle misure generali di sicurezza, e all’adozione delle misure di sicurezza a carico dei titolari di posteggio

Resta inteso che, oltre alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, devono essere osservate quelle previste nella specifica materia dalle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze regionali vigenti.

**DISPONE**

che la presente Ordinanza sia notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento e che sia resa nota anche con la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line, sul sito web del Comune di Mantova e mediante diffusione agli organi di stampa;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri, Comando Guardia di Finanza e Comando di Polizia Locale di Mantova;

**INFORMA**

### Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini.

### Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

**Mattia Palazzi**

Sindaco di Mantova